

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



UFFICIO DOTTORATO, ASSEGNI E BORSE DI STUDIO

Via G.C. Cortese, 29 - Palazzo degli Uffici - I piano – 80133 – NAPOLI –
e-mail iscrizionedottorato@unina.it

AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DEL XXXVIII CICLO

1. ISCRIZIONE AL CORSO. Si ricorda che, così come previsto dall'articolo 8 del bando di concorso, le graduatorie finali dei corsi di dottorato di ricerca del XXXVIII ciclo, approvate con decreto rettorale, vengono affisse, a partire dal 14 settembre 2022, all'Albo Ufficiale, presente nel sito web dell'Ateneo, e sul portale all'indirizzo <http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione>. Tali modalità di pubblicazione rappresentano notifica ufficiale ai vincitori dei risultati concorsuali.

Coloro i quali sono risultati vincitori dei concorsi di ammissione ad uno dei corsi in argomento devono, **entro e non oltre i successivi 5 giorni dalla data di affissione della graduatoria, presentare o far pervenire - a pena di decadenza -** all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio – iscrizionedottorato@unina.it - la documentazione prevista dal bando di concorso, la cui modulistica è presente sul citato portale. Al modulo per l'iscrizione devono essere allegati: il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo regionale per il diritto allo studio ed una fotocopia di un documento di identità debitamente firmata.

L'attribuzione delle borse di studio verrà effettuata secondo l'ordine della graduatoria.

I **candidati con cittadinanza italiana** ammessi ai corsi di dottorato sono tenuti al versamento del contributo regionale per il diritto allo studio, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente su piattaforma [SEGREPASS](#).

I **candidati con cittadinanza estera** dovranno procedere al pagamento della suddetta tassa **esclusivamente con bonifico bancario**: IBAN IT06V0306903496100000046121, codice swift: BCITITMM, intestato all'ADISURC, via A. De Gasperi, 45 - 80133 Napoli. Nella causale dovrà essere specificato il proprio nominativo, la data, ed il luogo di nascita, l'anno accademico 2021/2022 e la dicitura "Università degli Studi di Napoli Federico II".

2. BORSA DI STUDIO. I vincitori di borsa di studio potranno usufruirne qualora siano in possesso dei requisiti previsti ed, in particolare, abbiano un reddito annuo personale complessivo non superiore ad euro 16.243,00. Il reddito annuo personale è riferito all'anno solare di maggiore erogazione della borsa (es.: borsa di studio a.a. 2022/2023 – anno solare 2023).

La borsa di studio ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e sia stato ammesso all'anno di corso successivo.

La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti. Inoltre, chi ha già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche solo per la metà della durata del corso, non può fruirne una seconda volta.

L'importo della borsa, conferita ai sensi e con le modalità indicate nel bando di concorso, per ciascun anno di corso del dottorato, è, così come determinato dal D.M. n. 247 del 23.02.2022, di euro 16.243,00, al netto dei contributi previdenziali stabiliti dal citato decreto ministeriale e successive modificazioni ed integrazioni.

2.1. EROGAZIONE BORSA. L'erogazione della borsa avverrà, di norma in rate mensili **posticipate**, a partire dal 1° novembre 2022, il Coordinatore dovrà, inoltre, inviare attestazioni di regolare frequenza del corso, secondo il seguente calendario:

BIMESTRE	PRESENTAZIONE ATTESTATI
inizio corsi/31 dicembre	tra l'1 e il 5 gennaio
1 gennaio/28 febbraio	tra l'1 e il 5 marzo
1 marzo/30 aprile	tra l'1 e il 5 maggio
1 maggio/30 giugno	tra l'1 e il 5 luglio
1 luglio/31 agosto	tra l'1 e il 5 settembre
1 settembre/31 ottobre	tra l'1 e il 5 novembre

I ratei saranno erogati, esclusivamente, tramite accredito sul proprio c/c, aperto sul territorio nazionale. A tal fine, dovrà essere compilato il modello "coordinate bancarie" reperibile sul portale dell'Ateneo all'indirizzo [CONT_CB_2017-10-242-1 \(unina.it\)](#), da presentare o far pervenire all'Ufficio Gestione Proventi e Trasferimenti Interni di questo Ateneo - Corso Umberto I, 40 – Napoli, digitalizzato tramite posta elettronica a : nuovoiban@unina.it (allegando copia di un documento d'identità).

2.2 CONTRIBUTO INPS. Le borse di studio in discorso sono assoggettate al versamento del contributo INPS a gestione separata, ex-art.2, comma 26, primo periodo, della L. 335/95 e successive modificazioni, di cui 2/3 a carico dell'Amministrazione ed 1/3 a carico del soggetto beneficiario.

E' necessario, pertanto, provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS relativamente alla citata gestione separata.

La domanda di iscrizione deve essere presentata all'INPS, con le modalità fornite dall' Ente stesso sul sito www.inps.it.

L'eventuale inadempimento riguardante la costituzione della posizione contributiva non consentirà l'erogazione della borsa di studio.

3. NORME VARIE. Alla fine di ciascun anno gli ammessi ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curerà la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità dimostrata dall'iscritto al corso, proporrà al Rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del corso di dottorato di ricerca.

Il dottorando può svolgere la sua attività all'estero, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, sentito il tutore. Per i periodi complessivamente non superiori a sei mesi è sufficiente l'autorizzazione del coordinatore del corso, sentito il tutore. L'importo della borsa di studio sarà elevato del 50% in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero. Il pagamento per tali periodi avverrà previa consegna da parte dell'interessato di apposita attestazione rilasciata dall'istituzione estera, nella quale venga certificato l'effettivo svolgimento di attività di ricerca presso l'istituzione medesima.

Il periodo di attività all'estero può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in forma associata.

I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) , del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

È vietata la contemporanea frequenza di altro corso di dottorato.

È vietata la contemporanea frequenza di un master. Qualora il vincitore sia già iscritto ad un master può presentare istanza in cui chiede che le attività formative del master possano essere concluse ed essere riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come percorso formativo sostitutivo del primo anno di attività del corso di dottorato (articolo 25, comma 7, del Regolamento Didattico di Ateneo).

È consentita la sospensione del corso di dottorato, su istanza dell'interessato, nei seguenti casi:

- a) contemporanea frequenza dei corsi relativi al Tirocinio Formativo Attivo, la sospensione avrà durata per l'intero periodo di iscrizione al corso del TFA;
- b) astensione obbligatoria per maternità, ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della maternità e paternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;
- c) servizio civile, per un periodo massimo di un anno.

I dottorandi possono chiedere, inoltre, la sospensione del corso, per una durata massima di sei mesi, per comprovati motivi previsti dalla legge e per documentati gravi motivi di salute.

La sospensione superiore a trenta giorni per uno dei motivi sopra indicati comporta l'obbligo di recuperare per intero i periodi di interruzione dell'attività e, per i titolari di borsa di studio, la cessazione dell'erogazione della borsa stessa o di altro finanziamento equivalente per il periodo di sospensione. L'intera durata del corso di dottorato non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni e, pertanto, essa sarà protratta per un periodo corrispondente a quello dell'interruzione.

I periodi di sospensione, di cui al comma 10, ed i periodi di proroga di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o per dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.